

<i>Comune di ZANICA</i>	<i>C.C.</i>	<i>Nr. 4</i>	<i>DATA 15/02/2006</i>
-------------------------	-------------	--------------	------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

L'anno DUEMILASEI addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.
ACETI GIOVANNI	Sì	==
AMADEI SERGIO	Sì	==
ASSI EDOARDO	Sì	==
BANA GIAN ANGELO	Sì	==
BROLIS BRUNO	Sì	==
CASTELLI GIANCARLO	Sì	==
CATTANEO ANSELMO	Sì	==
CEREDA SIRO	Sì	==
TERZI EUGENIO	Sì	==
FACOETTI ALVARO	Sì	==
FAGOTTI NAILA	Sì	==
FERRANDI RENATA	Sì	==
GIBELLINI LUCA	Sì	==
MASCHERETTI BEATRICE	Sì	==
PIATTI GIANCARLO	Sì	==
ROSSONI ALESSANDRO	Sì	==
VITALI GRAZIANO	Sì	==
TOTALE	17	0

Partecipa il Segretario Generale Dott. SCIARRONE GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arch. ACETI GIOVANNI, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Responsabile della Posizione Organizzativa Area Tributi che, unitamente al richiamato allegato ed al prescritto parere di competenza si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO della mancanza del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 – 1[^] comma D. Lgs. 267/2000 in quanto il Responsabile del Servizio ritiene non dovuto per la proposta in esame;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio – Vice Sindaco VITALI GRAZIANO il quale illustra i contenuti del documento, sottolineando che non vi sono particolari stravolgimenti riguardo all'attuale situazione;

CONSIDERATO CHE non si registrano interventi a riguardo, il SINDACO-PRESIDENTE pone ai voti l'approvazione della proposta in esame;

CON VOTI favorevoli n. 14, contrari n. 3 (*Cereda, Mascheretti, Piatti*), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in premessa che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATO l'art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 "Decreto Ronchi";

CONSIDERATO:

- che l'allegato Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.n°22/97 e ad esso adeguata ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione dei rifiuti;
- che l'allegato Regolamento ha per oggetto:
 - 1) norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
 - 2) norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi onde favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
 - 3) norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico;
 - 4) criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
 - 5) norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - 6) modalità e periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico.

RITENUTO di poter adottare il presente Regolamento costituito da n. 71 articoli e che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto Regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale;

VISTO il parere di competenza espresso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D. Lgs. 267/2000 inserito nell'atto;

Con voti

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituito da nr. 71 articoli, emanato in attuazione dell'art.21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusa la raccolta differenziata;
- 2) Di stabilire che detto Regolamento adeguata ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione dei rifiuti;
- 3) Di stabilire che a detto Regolamento sarà data ampia diffusione nell'ambito della comunità locale, in particolare, attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e nel sito Internet del Comune;
- 4) Di trasmettere copia del Regolamento al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.**

ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERA DI C.C. N. _____ DEL _____

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi informativi
- Art. 4 Criteri generali
- Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

TITOLO II Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento e/o recupero

- Art. 6 Classificazione dei rifiuti
- Art. 7 Rifiuti urbani
- Art. 8 Rifiuti speciali
- Art. 9 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 10 Rifiuti pericolosi
- Art. 11 Attività di competenza del Comune
- Art. 12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati
- Art. 13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

- Art. 14 Definizione della zona di raccolta
- Art. 15 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
- Art. 16 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta
- Art. 17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 18 Trasporto dei rifiuti
- Art. 19 Smaltimento e Recupero dei rifiuti

TITOLO IV I Servizi di raccolta porta a porta

- Art. 20 Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta
- Art. 21 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

TITOLO V I Servizi di raccolta presso il Centro comunale di raccolta

- Art. 22 Predisposizione del centro comunale di raccolta
- Art. 23 Gestione del centro comunale di raccolta

TITOLO VI Altri servizi di raccolta

- Art. 24 Servizi di raccolta su chiamata
- Art. 25 Servizio di raccolta dei Rifiuti Speciale Assimilati agli Urbani

TITOLO VII Gestione dei rifiuti urbani

- Art. 26 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indifferenziati (frazione secca)
- Art. 27 Conferimento e Raccolta dei rifiuti organici domestici (frazione umida)
- Art. 28 Conferimento e raccolta e degli ingombranti
- Art. 29 Conferimento e raccolta dei beni durevoli
- Art. 30 Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti, e di altre frazioni valorizzabili
- Art. 31 Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
- Art. 32 Conferimento e raccolta dei rifiuti inerti
- Art. 33 Conferimento e raccolta dell'olio vegetale
- Art. 34 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

Art. 35 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Art. 36 Frequenze dei servizi di raccolta domiciliare

TITOLO VIII Gestione dei rifiuti di imballaggio

Art. 37 Competenze

Art. 38 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta

Art. 39 Frequenze dei servizi di raccolta

TITOLO IX Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 40 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 41 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

TITOLO X Gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Art. 42 Gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

TITOLO XI Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del “fai da te”

Art. 43 Smaltimento di veicoli a motore

Art. 44 Servizi di raccolta differenziata dell’olio minerale esausto, degli accumulatori al piombo esausti e dei pneumatici usurati

Art. 45 Modalità di conferimento e raccolta differenziata degli accumulatori al piombo esausti, dell’olio minerale esausto e dei pneumatici usurati

TITOLO XII Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti

Art. 46 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

Art. 47 Uso di materiale in carta riciclata

TITOLO XIII Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 48 Definizione

Art. 49 Raccolta, trattamento e spazzamento

Art. 50 Contenitori porta rifiuti

Art. 51 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

Art. 52 Pulizia dei mercati

Art. 53 Aree occupate da esercizi pubblici

Art. 54 Carico e scarico di merci e materiali

Art. 55 Rifiuti da attività edilizie

Art. 56 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Art. 57 Asporto di scarichi abusivi

Art. 58 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Art. 59 Sgombero della neve

TITOLO XIV Disposizioni finali

Art. 60 Divieti

Art. 61 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Art. 62 Ordinanze contingibili e urgenti

Art. 63 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Art. 64 Controlli

Art. 65 Accertamenti

Art. 66 Sanzioni

Art. 67 Applicazione delle sanzioni amministrazioni - Pagamento in misura ridotta

Art. 68 Diritto alla difesa - Ordinanza Ingiunzione

Art. 69 Competenze ad adottare ed emettere l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione

Art. 70 Termini per l'emissione delle ordinanze ingiunzione o di archiviazione

Art. 71 Opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento

Allegato 1

Allegato 2

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e leggi correlate, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusa la raccolta differenziata.

In particolare vengono stabilite:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del conferimento, del servizio di raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;
- d) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dei capitolati speciali d'appalto inerenti i servizi in esso contemplati.

Art. 2 Definizioni

Nel regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie elencate nell'allegato A del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **IMBALLAGGIO**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- c) **IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- d) **IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- e) **IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- f) **RIFIUTO DI IMBALLAGGIO**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione;

- g) **PRODUTTORE**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- h) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- i) **PRODUTTORE DI IMBALLAGGI**: il fornitore di materiali di imballaggio, il fabbricante, il trasformatore e l'importatore di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- j) **UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI**: il commerciante, il distributore, l'addetto al riempimento, l'utente di imballaggi e l'importatore di imballaggi pieni;
- k) **CONSUMATORE DI IMBALLAGGI**: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- l) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- m) **SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE**: il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale;
- n) **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate all'art. 6, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- o) **RACCOLTA**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- p) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- q) **CONTENITORI STRADALI**: contenitori posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico (solitamente la sede stradale), a svuotamento meccanico o manuale, caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse: sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indistinta dei rifiuti;
- r) **ISOLA ECOLOGICA**: raggruppamento di contenitori stradali ciascuno adibito alla raccolta di una diversa frazione di rifiuti;
- s) **CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE**: struttura di supporto ai servizi di raccolta, consistente in un'area attrezzata, custodita ed accessibile in orari stabiliti, destinata al conferimento differenziato, da parte dell'utenza e dei servizi di raccolta sul territorio, di rifiuti urbani ed assimilati;
- t) **AREA ATTREZZATA PER LO STOCCAGGIO E LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI** (eventualmente abbreviata in "area di valorizzazione"): area destinata allo stoccaggio, selezione, valorizzazione e cessione a terzi delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata
- u) **RIUTILIZZO**: qualsiasi operazione nella quale un oggetto è reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. Tale oggetto riutilizzato diventa rifiuto quando cessa di essere reimpiegato;
- v) **SMALTIMENTO**: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- w) **RECUPERO**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- x) **RICICLAGGIO**: ritrattamento dei rifiuti, in un processo di produzione, per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- y) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- z) **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

aa) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

bb) **COMPOST DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

cc) **ECOMOBILE**: automezzo predisposto alla raccolta, in tempi e luoghi stabiliti, dei R.U.P (rifiuti urbani pericolosi) e dei T/F (Tossici e/o infiammabili).

Art. 3 Principi informativi

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la flora e la fauna e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

f) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente e dall'art. 23 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997. A tale scopo il Comune provvede a:

regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

a) coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme collaborative ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali;

b) promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti e **favorirne** il riutilizzo.

c) organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo e smaltimento;

d) incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti soggetti a privativa comunale;

e) adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;

f) dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi quali-quantitativi, utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.

Art. 4 Criteri generali

La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, articolato su base territoriale.

Essa è finalizzata a:

a) limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti "usa e getta";

b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;

- c) separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
- d) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- b) della variazione delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
- j) della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
- k) delle interazioni col nascente sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI.

Art. 5 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera,
- b) ai rifiuti radioattivi;
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso.

TITOLO II *Definizione e classificazione dei rifiuti - competenze inerenti il loro smaltimento e/o recupero*

Art. 6 Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.

Art. 7 Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97, meglio descritti ed identificati al successivo articolo 9;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 8 Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali non esclusi dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art 8 comma 1, lettera c del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 9 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

In virtù dell'Art. 21, comma 2, lettera g) del D.LGS. 22/97 e successive integrazioni e della Legge Comunitaria 1995-1997 articolo 17, comma 3, il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti a privativa comunale allo stesso modo dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono ai seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

CRITERI QUALITATIVI: devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli dell'elenco esemplificativo di cui alla Delibera C.I. 27 luglio 1984, n°1, punto 1.1.1., lettera a) riportato integralmente all'allegato 1. Sono comunque esclusi dall'assimilabilità i rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 37 comma 3 del presente regolamento.

CRITERI QUANTITATIVI: per volumi o pesi superiori a quantitativi definiti dall'Amministrazione Comunale le varie tipologie di rifiuto, l'utenza è tenuta a preavvisare l'Ufficio Ecologia in modo da permettere a quest'ultimo di organizzare al meglio il servizio, evitando in tal modo di interferire con il normale flusso di rifiuti. Qualora il quantitativo di rifiuti conferiti da una singola utenza comportasse la necessità di posizionare al Centro comunale di raccolta containers supplementari, l'utente in questione dovrà sopportarne il costo di noleggio.

L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 22/97.

Art.10 Rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D (sulla base degli allegati G, H ed I) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Art.11 Attività di competenza del Comune

1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:
 - a) tutti i rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti assimilati che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma 2.
2. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ed alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano in eventuali accordi di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97.
3. Il Comune si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune nelle forme previste dalla normativa vigente e dell'articolo 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art.12 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art.13 Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 3.

TITOLO III Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art.14 Definizione della zona di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati è esteso su tutto il territorio comunale tranne per le zone individuate nell'allegato "2" dove il servizio è effettuato in forma ridotta, con la sola raccolta del rifiuto indifferenziato (Frazione secca).

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare o aggiornare tale azzonamento;

Resta fermo l'obbligo, per gli abitanti delle zone in cui il servizio è ridotto o non istituito, di conferire i rifiuti, oggetto di raccolte differenziate, al Centro comunale di raccolta (RIDUZIONE SULLA TARIFFA).

Art.15 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e il collettamento degli stessi fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, entro il perimetro di cui all'art. 14, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi a seconda della frazione di rifiuto e dell'utenza interessate.

Art.16 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche di cui all'art. 11, comma 3, il servizio di raccolta è articolato in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti :

servizi di raccolta PORTA A PORTA

servizi di raccolta presso il Centro comunale di raccolta

servizi di raccolta SU CHIAMATA

altri servizi specifici

Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli IV, V e VI.

Art.17 Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ed assimilati

I soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dovranno, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, pesare i rifiuti raccolti presso la pesa pubblica più vicina, attenendosi alle modalità di seguito descritte.

Determinazione della tara;

Completamento delle operazioni di carico;

Determinazione del peso lordo;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di presenziare a tali operazioni tramite il personale dell'Ufficio Ecologia.

Art.18 Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione o stoccaggio al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui al Titolo 1 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art.19 Smaltimento e Recupero dei rifiuti

Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere v) ed w) devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs. 22/97 conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. stesso.

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero.

TITOLO IV I Servizi di raccolta porta a porta

Art. 20 Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:

- a) imballate in sacchi a perdere;
- b) prive di imballo;
- c) in particolari contenitori dedicati mono o pluriutenza presi in carico dagli utenti, che devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.

I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti, tali da consentire l'ispezione visiva da parte degli operatori addetti al prelievo ed all'eventuale controllo del contenuto e devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.

Art. 21 Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è, in particolare, regolato dalle seguenti norme:

I sacchi ed i contenitori devono essere esposti fuori dalle abitazioni e devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi. ***E' fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta.** I contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente.

***E' fatto espresso divieto di abbandonarli e di esporli prima delle ore 21.00 della sera precedente il giorno di raccolta.** Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta **in modo da essere ben visibile agli operatori addetti alla raccolta** e da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione.

I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti.

E' fatto divieto di:

- introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
- introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
- riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
- conferire sacchi aperti o chiusi malamente;
- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.

In caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema porta a porta senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, e in genere alla popolazione ed all'ambiente.

GE.S.IDR.A. S.p.A. predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

TITOLO V Servizi di raccolta presso il Centro comunale di raccolta

Art. 22 Predisposizione del Centro comunale di raccolta

- 1) Il Comune di Zanica dispone in Via Serio di un Centro comunale di raccolta, quale centro di stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti dalle utenze (domestiche e non domestiche).
- 2) Presso il centro comunale di raccolta possono essere conferiti direttamente dall'utenza i rifiuti ingombranti e tutte le frazioni di RSU (Rifiuti Solidi Urbani) e RSA (Rifiuti Speciali Assimilabili) per le quali si sia individuata una concreta possibilità di smaltimento differenziato o recupero finale.
- 3) In particolare il centro comunale di raccolta intende rappresentare il punto di raccolta tramite conferimento diretto di:
 - a) **rifiuti ingombranti indifferenziati delle utenze domestiche e rifiuti speciali assimilati agli urbani delle utenze non domestiche (commerciali e di servizio);**
 - b) **carta e cartone;**
 - c) **imballaggi in carta, vetro e plastica e metallo;**
 - d) **carta diversa da quella di imballaggio;**
 - e) **metalli;**
 - f) **beni durevoli;**
 - g) **legno;**
 - h) **verde derivante da potatura di alberi e sfalci d'erba, scarti ligneo-cellulosici naturali;**
 - i) **olio vegetale;**
 - j) **olio minerale;**
 - k) **materiali inerti;**
 - l) **accumulatori al piombo;**
 - m) **R.U.P. e farmaci;**
 - n) **siringhe usate;**
 - o) **Pneumatici;**
 - p) **Indumenti, calzature e materassi;**
 - q) **Polistirolo;**
 - r) **Rifiuti da spazzamento delle strade;**
 - s) **frazioni di rifiuti, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 2, per le quali non fosse ancora stata attivata alcuna altra forma di Raccolta Differenziata sul territorio.**
- 4) Il Centro comunale di raccolta potrà inoltre fungere da punto di riferimento e di ammasso per raccolte differenziate attuate sul territorio.
- 5) L'Amministrazione Comunale incentiva le utenze ad usufruire il più possibile dei servizi di raccolta differenziata "porta a porta", limitando al minimo il conferimento diretto presso il centro comunale di raccolta, soprattutto da parte delle utenze domestiche, delle frazioni di rifiuto per i quali è attivo il servizio di raccolta domiciliare.

Art. 23 Gestione del Centro Comunale di Raccolta

Il Centro comunale di raccolta dovrà restare aperto agli utenti in giorni e orari stabiliti dall'A.C..

Potranno accedervi:

- i cittadini residenti **in regola con il pagamento della tariffa rifiuti**;
- i produttori di **RSA attivi sul territorio Comunale in regola con il pagamento della tariffa rifiuti** mediante rilascio da parte degli uffici comunali competenti di apposito documento autorizzativo;
- eventuali altri soggetti, pubblici o privati, con cui sia stata stipulata apposita convenzione nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Centro di raccolta comunale sarà vigilato al fine di:

- a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel Centro di raccolta di proprietà del Comune;
- d) sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.

L'incaricato alla sorveglianza dovrà:

- a) compilare i formulari di identificazione dei rifiuti ed registri di carico e scarico delle merci nei casi previsti dalla legge;
- b) redigere una relazione periodica in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dal Centro di raccolta comunale;
- c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
- d) segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- e) verificare il contenuto dei sacchi trasparenti o semitrasparenti e far sempre provvedere allo svuotamento dei sacchi opachi al fine di verificare che il contenuto sia o meno conferibile presso gli appositi contenitori del centro di raccolta comunale;
- f) far depositare i mobili e gli arredamenti separati nelle diverse tipologie che li compongono, affinché il volume da essi occupato sia ridotto al minimo;
- g) accertare che le quantità, le tipologie e le modalità di conferimento degli RSA corrispondano a quanto indicato sulla specifica autorizzazione rilasciata a ciascun utente e dovrà annotarvi le segnalazioni e le indicazioni previste;
- h) provvedere allo sgombero dei rifiuti abbandonati all'ingresso del centro di raccolta comunale;
- i) dare indicazioni agli utenti in merito al funzionamento del Centro comunale di raccolta ed al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti, nonché fornire collaborazione nello scarico dei materiali;
- j) evitare, in quanto espressamente vietato, di trattenere i materiali metallici e commercializzare qualsiasi altro materiale conferito dagli utenti;
- k) vietare il conferimento della frazione umida e della frazione secca presso il centro comunale di raccolta.

E' fatto espresso divieto di:

- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del centro comunale di raccolta;
- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel centro comunale di raccolta;
- d) introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli a cui gli stessi sono destinati;

- e) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
- f) conferire i rifiuti in sacchi non trasparenti di qualsiasi natura, chiusi e/o aperti, nei contenitori o spazi presso il centro di raccolta comunale. Tale divieto è tassativo per i rifiuti ingombranti.

I contenitori presenti nel centro di raccolta comunale dovranno avere le seguenti caratteristiche indicative:

- a) essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati; detti cartelli saranno contrassegnati con il colore corrispondente alla frazione merceologica trattata.
- b) essere di facile accesso all'utenza;
- c) essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli addetti;

Il conferimento dei rifiuti nel centro di raccolta comunale dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- a) i rifiuti ingombranti domestici ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani delle utenze non domestiche ed i rifiuti recuperabili potranno essere conferiti negli appositi contenitori senza dover procedere alla preventiva pesatura.

Per la sicurezza e la tutela dell'ambiente e dei cittadini, per quanto non espressamente dichiarato in questo articolo in riferimento alle piattaforme per la raccolta differenziata, loro strutture, attrezzature e contenitori, valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

TITOLO VI *Altri servizi di raccolta*

Art. 24 Servizi di raccolta su chiamata

I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità e/o ad utenze dotate di possibilità di ammasso temporaneo di frazioni di rifiuti riciclabili. Sono compresi in questa categoria anche i servizi a periodicità variabile concordata di volta in volta, direttamente tra la grande utenza ed il gestore del servizio di raccolta.

Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.

Art. 25 Servizio di raccolta dei Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani

GE.S.IDR.A. S.p.A. potrà organizzare un servizio continuativo di raccolta dei Rifiuti Urbani Assimilati agli Urbani presso le utenze non domestiche.

TITOLO VII Gestione dei rifiuti urbani

Art. 26 Conferimento e Raccolta dei rifiuti indifferenziati (frazione secca)

E' permesso il conferimento indifferenziato unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indifferenziati viene effettuata mediante sacchi a perdere.

La raccolta viene effettuata nel modo seguente: le utenze domestiche e non domestiche utilizzano sacchi trasparenti in polietilene o altro materiale impermeabile plastico similare (acquistati direttamente), di capacità pari a 110 lt., chiusi mediante legaccio o altro che vengono posizionati all'esterno dell'abitazione, ai portoni, ai cancelli ed ingressi vari, sulla pubblica via, senza ingombrare la sede stradale onde consentire il ritiro dei sacchi da parte degli addetti del servizio. Le utenze poste in luoghi non adiacenti a viabilità devono provvedere a collocare i propri rifiuti in punti percorribili viabilmente dagli automezzi adibiti al servizio. Per alcuni condomini ed edifici pubblici (scuole elementari e medie – cimitero Capoluogo) il conferimento avviene in cassonetti di proprietà privata che vengono conservati all'interno del perimetro di loro proprietà e posizionati all'esterno solo il giorno di raccolta.

E' vietato l'uso del sacco nero, non trasparente.

E' vietato chiudere all'interno del sacco trasparente altri sacchi che non consentono di controllare, da parte degli addetti, il loro contenuto; eventuali rifiuti in essi contenuti dovranno essere rovesciati nel sacco trasparente.

Il servizio di raccolta è svolto, per l'intera durata dell'anno, con frequenza settimanale.

L'utenza è tenuta a posizionare i rifiuti secchi non riciclabili lungo la pubblica via esclusivamente la sera precedente del giorno del passaggio del servizio di raccolta, non prima delle ore 21.00.

Non è consentita la consegna diretta presso il Centro Comunale di raccolta.

Art. 27 Conferimento e Raccolta dei rifiuti organici domestici (frazione umida)

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.

Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere, chiusi, biodegradabili (mater-bi) riposti in contenitori dedicati mono o pluriutenza secondo le modalità di seguito esposte:

a) alle utenze sono assegnati gratuitamente contenitori ad uso domestico da 10 lt., per ogni nucleo familiare, e contenitori stradali da 25, 35, 80, 120 o 240 litri (la capacità e il numero dei contenitori stradali sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare);

b) nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili.

I contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 21. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

I contenitori per la raccolta della frazione umida sono contrassegnati da colore verde (i contenitori da lt.35 sono neri). I sacchi da introdurre nei contenitori dovranno essere in amido di mais biodegradabile (mater-bi), resistenti e semitrasparenti. I contenitori per la raccolta della frazione umida utilizzati per il conferimento vanno puliti regolarmente, con la massima cura.

Non è consentita la consegna diretta presso il Centro Comunale di raccolta.

E' consentita e incentivata la pratica del "compostaggio domestico" volta a ridurre il quantitativo di rifiuto organico conferito al servizio pubblico, secondo quanto riportato all'articolo 9 comma 5 della L.R. 21/93.

A tal fine il Comune può organizzare annualmente corsi formativi aperti a tutta la popolazione. Il compostaggio domestico può essere effettuato mediante:

Bio-composter ceduti dall'A.C. in comodato d'uso;

Letamaia, concimaia, cumulo, buca, ecc... .

GE.S.IDR.A. S.p.A. periodicamente effettua verifiche volte a stabilire l'effettiva e corretta pratica del compostaggio domestico.

Art. 28 Conferimento e raccolta e degli ingombranti

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono organizzati secondo le seguenti modalità:

- a. conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso il Centro comunale di raccolta.

Il conferimento presso il Centro comunale di raccolta sottostà a quanto stabilito **all'articolo 23**.

Art. 29 Conferimento e raccolta dei beni durevoli

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs 22/97, all'art. 18, comma 2, lettera n), spetta allo Stato individuare i beni durevoli; in fase di prima applicazione delle nuove norme i beni durevoli individuati sono i seguenti:

- a. frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b. televisori;
- c. computer;
- d. lavatrici e lavastoviglie;
- e. condizionatori d'aria.

Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli sono organizzati secondo le seguenti modalità:

dd) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso il Centro comunale di raccolta.

ee) consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Art. 30 Conferimento e raccolta del materiale cartaceo, degli indumenti, e di altre frazioni valorizzabili

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

[a\) la CARTA E CARTONE sono raccolti mediante:](#)

Sistema di raccolta porta a porta o domiciliare.

La raccolta viene effettuata "porta a porta" il secondo e quarto martedì di ogni mese.

La carta ed il cartone devono essere conferiti dagli utenti ben piegati, in modo da diminuirne il volume, e legati senza utilizzare leganti in plastica o metallici. In alternativa la carta e cartoni possono essere conferiti all'interno di uno scatolone o all'interno di un sacco di carta. L'utenza è tenuta a posizionare il materiale lungo la pubblica via esclusivamente la sera precedente il giorno del passaggio del servizio di raccolta, non prima delle ore 21.00. È inoltre consentita la consegna diretta presso il Centro Comunale di Raccolta durante gli orari di apertura dello stesso.

[b\) le Calzature, i MATERASSI e gli INDUMENTI usati](#) sono raccolti mediante conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro Comunale di Raccolta.

GE.S.IDR.A. S.p.A. attiverà opportune forme di raccolta per eventuali altre frazioni valorizzabili.

Art. 31 Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree e degli scarti ligneo-cellulosici vegetali viene effettuato direttamente a cura del produttore presso il Centro Comunale di Raccolta.

Art. 32 Conferimento e raccolta dei rifiuti inerti

I rifiuti inerti dovranno essere conferiti direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta e potranno essere conferiti esclusivamente dalle utenze domestiche.

GE.S.IDR.A. S.p.A. provvederà al controllo severo della provenienza dei rifiuti in oggetto.

Non potranno essere conferiti più di mc. 0,5/anno.

Art. 33 Conferimento e raccolta dell'olio vegetale

L'olio vegetale dovrà essere conferito direttamente presso il Centro comunale di raccolta e potrà essere conferito esclusivamente dalle utenze domestiche.

GE.S.IDR.A. S.p.A. provvederà al controllo severo della provenienza dei rifiuti in oggetto.

Per le utenze non domestiche che lo richiederanno, verrà assicurato un servizio di raccolta domiciliare con cadenza mensile.

Art. 34 Conferimento e raccolta dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità

I seguenti rifiuti devono essere conferiti, rispettivamente:

PILE E BATTERIE

- negli appositi contenitori posti nel Centro comunale di raccolta;
- negli appositi contenitori stradali.

i PRODOTTI FARMACEUTICI inutilizzati, scaduti o avariati

- in appositi contenitori collocati presso le farmacie;
- presso gli appositi contenitori posti nel Centro comunale di raccolta;
- negli appositi contenitori stradali.

i PRODOTTI E CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F", le LAMPADE A SCARICA, i TUBI CATODICI, le cartucce esauste dei TONER, ECC. devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore:

- presso il Centro comunale di raccolta.

Art. 35 Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Il nuovo Regolamento in materia di rifiuti sanitari applica, salvo nuove disposizioni, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio di rifiuti sanitari, dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, in relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme stabilite dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

FRAMMENTI DI LEGNAME, STOFFA, AVANZI DI INDUMENTI, ETC.:

- a) confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito di chiusura, a perdere flessibile, di colore distinguibile da quelli usati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale, e recante la dicitura "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
- b) deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
- c) smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

PARTI METALLICHE QUALI ZINCO, OTTONE, PIOMBO, ETC.

- a) bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
- b) deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti, pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
- c) invio al recupero tramite rottamazione in impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.

I Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti, smurature ecc.) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazione ex D.Lgs. 22/97, oppure avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Art. 36 Frequenze dei servizi di raccolta domiciliare

Premesso che le frequenze più sotto riportate sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente riportate negli appositi capitolati d'appalto, ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione, la frequenza dei servizi di raccolta oggi in atto viene delineata nel seguente modo:

rifiuti indifferenziati (frazione secca): settimanale;

frazione umida: settimanale (bisettimanale nel periodo estivo);

materiale cartaceo: due volte al mese;

plastica: due volte al mese;

vetro: due volte al mese;

pile, farmaci e R.U.P.: mensile (svuotamento contenitori su territorio);

olio vegetale (solo per le utenze non domestiche): mensile.

TITOLO VIII

Gestione dei rifiuti di imballaggio

Art. 37 Competenze

Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) e e) compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere i) e J). La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) compete al Comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferirli al servizio pubblico selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. La gestione della raccolta differenziata è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed è coordinata con la gestione degli altri rifiuti.

E' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Fino a che il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio non sarà a regime, eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata, unitamente ai corrispondenti imballaggi primari, qualora il sistema di raccolta adottato e la destinazione finale degli stessi lo permettano. (D.Lgs. 22/97, art. 43, comma 2).

Art. 38 Raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in vetro, metallo, plastica e carta

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto vengono effettuati secondo le seguenti modalità.

I CONTENITORI IN VETRO potranno essere raccolti mediante:

- conferimento mediante raccolta porta a porta.
- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro comunale di raccolta.

In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori in vetro, altri prodotti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione.

I CONTENITORI IN PLASTICA (l'elenco di quelli raccogliibili separatamente è redatto dall'ufficio comunale competente in base alle indicazioni fornite dal CO.NA.I) preventivamente schiacciati, potranno essere raccolti mediante:

- conferimento mediante raccolta porta a porta.
- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro comunale di raccolta.

In nessun caso possono essere conferiti, unitamente ai contenitori in plastica, contenitori diversi da quelli stabiliti nell'apposito elenco, né tanto meno altri oggetti, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione.

I CONTENITORI IN METALLO (LATTINE E BARATTOLI IN BANDA STAGNATA), preventivamente schiacciati, potranno essere raccolti mediante:

- conferimento diretto a cura del produttore presso il Centro comunale di raccolta.

Non possono essere conferiti, unitamente ai contenitori in metallo (lattine e barattoli in banda stagnata), altri materiali, pur se simili in quanto a dimensione e/o composizione.

I contenitori in CARTONE verranno raccolti unitamente agli altri rifiuti cartacei secondo le modalità descritte all'art. 30, comma 1, lettera a).

Art. 39 Frequenze dei servizi di raccolta

La frequenza dei servizi di svuotamento o asporto presso il centro comunale di raccolta oggi in atto, oltre al servizio di raccolta domiciliare, sottostà alle seguenti cadenze:

ff) imballaggi in vetro: n. 24 svuotamenti annui minimi.

gg) imballaggi in cartone: n. 108 svuotamenti annui minimi.

hh) frazione in plastica: n. 48 svuotamenti annui minimi.

TITOLO IX Gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 40 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

GE.S.IDR.A. S.p.A. , rilevate le particolari caratteristiche quali-quantitative dei RSA, potrà istituire appositi servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani volti al maggior recupero possibile di materiali in modo differenziato.

E' possibile predisporre un servizio di raccolta dei RSA per i seguenti materiali:

rifiuti indifferenziati;

carta e cartone;

imballaggi in vetro;

imballaggi in plastica (l'elenco di quelli raccogliabili sarà redatto dall'ufficio Ecologia di GE.S.IDR.A. S.p.A. in base alle effettive possibilità di commercializzazione e recupero);

materiali in metallo;

indumenti, materassi e calzature;

legno;

rifiuti organici compostabili;

polistirolo;

verde derivante da potatura di alberi e sfalci d'erba, scarti ligneo-cellulosici naturali;

Il servizio verrà attivato gradualmente, in ragione delle soluzioni organizzative individuate.

Il conferimento e la raccolta differenziata dei materiali di cui al precedente comma 2 verranno effettuati secondo le seguenti modalità:

a) conferimento presso il Centro comunale di raccolta.

Se ritenuto necessario potrà essere stabilito che l'utente possa accedervi in precise fasce orarie, fuori dai normali orari d'apertura al pubblico, e con precise modalità stabilite dai competenti uffici comunali, il tutto al fine di evitare gravi problemi organizzativi e gestionali al normale funzionamento del Centro comunale di raccolta derivanti dalle prevedibili notevoli quantità di materiali apportate; allo scopo GE.S.IDR.A. S.p.A., potrà distinguere, in base alla qualità e quantità di rifiuti prodotti, le attività in grandi e piccole utenze, equiparando queste ultime all'utenza domestica e regolamentando diversamente i conferimenti delle prime.

b) raccolta presso il produttore.

GE.S.IDR.A. S.p.A. potrà organizzare i servizi di raccolta, successivo trasporto ed avvio alle differenti fasi di recupero e/o smaltimento finale; congiuntamente all'istituzione del singolo servizio GE.S.IDR.A. S.p.A. provvederà a stabilire le modalità di conferimento e le norme a cui l'utente dovrà attenersi.

Allo stato attuale detti rifiuti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

a) Rifiuti assimilati indifferenziati:

- con le stesse modalità previste all'articolo 26,

b) Rifiuti organici:

- con le stesse modalità previste all'articolo 27,

c) Carta e Cartone, imballaggi primari e secondari in vetro, plastica:

- raccolta porta a porta o domiciliare;

d) Rifiuti legno e metallo, rifiuti ingombranti, metallo, polistirolo, verde e scarti ligneo-cellulosici naturali, indumenti, calzature, materassi:

- con le stesse modalità previste per le utenze domestiche (solo per attività di servizi e commerciali).

Art. 41 Modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani

Sono considerati rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del nuovo regolamento in materia di rifiuti sanitari (D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254):

- 1) I rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- 2) I rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- 3) Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'art.21, comma 2, lett. G), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22;
- 4) La spazzatura;
- 5) Indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- 6) I rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- 7) I gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- 8) I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privata.

I rifiuti di cui al comma precedente, se non presentano carattere di pericolosità e non sono a rischio infettivo, sottostanno alle modalità di conferimento e raccolta previste per gli altri rifiuti assimilati all'art. 40.

TITOLO X Gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

Art. 42 Gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Alla gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, devono provvedere coloro che li producono, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 13.
2. GE.S.IDR.A. S.p.A., qualora lo ritenga opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.

TITOLO XI Gestione di materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore e dalle pratiche del “fai da te”

Art. 43 Smaltimento di veicoli a motore

I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

Art. 44 Servizi di raccolta differenziata dell’olio minerale esausto, degli accumulatori al piombo esausti e dei pneumatici usurati

Questo Comune intende fornire, nel rispetto del regime autorizzativo nazionale e regionale ed in ossequio a quanto previsto al punto 2.2.6.3.5 del “Piano regionale di gestione dei rifiuti”, un servizio di raccolta differenziata dell’olio minerale esausto, degli accumulatori per autoveicoli e dei pneumatici usurati provenienti dalle pratiche del “fai da te”.

Art. 45 Modalità di conferimento e raccolta differenziata degli accumulatori al piombo esausti, dell’olio minerale esausto e dei pneumatici usurati

Gli accumulatori per autoveicoli, l’olio minerale esausto e i pneumatici usurati potranno essere conferiti

presso i rivenditori autorizzati;

in appositi contenitori o cisterna siti nel Centro comunale di raccolta.

TITOLO XII *Altri interventi in tema di riduzione e riutilizzo dei rifiuti*

Art. 46 Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, GE.S.IDR.A. S.p.A., con l'Amministrazione Comunale promuove:

campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;

iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;

iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;

divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione.

Art. 47 Uso di materiale in carta riciclata

Ai fini di incrementare e promuovere l'uso di materiale derivante da riciclaggio, il Comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di carta riciclata nei vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di carta riciclata da utilizzare presso gli uffici comunali;

Per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti e promuovere la raccolta differenziata, è utilizzato materiale in carta riciclata.

GE.S.IDR.A. S.p.A. promuove inoltre, nelle forme e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di carta riciclata presso scuole, uffici ed aziende private.

TITOLO XIII Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art. 48 Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade.

Art. 49 Raccolta, trattamento e spazzamento

Le aree interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono:

- ii) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi.
- jj) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta.
- kk) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.

Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.

Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale; tali servizi sono a carico degli Enti competenti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con **apposito capitolato speciale d'appalto** in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme presente regolamento.

E' fatto divieto a qualsiasi utente che decida di provvedere autonomamente allo spazzamento e pulizia di aree pubbliche antistanti la propria abitazione o esercizio di abbandonare sul suolo pubblico i materiali spazzati o raccolti.

Art. 50 Contenitori porta rifiuti

Nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni.

E' vietato l'uso di tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta differenziata.

Art. 51 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

Le aree scoperte private non di uso pubblico, le aree e locali di uso comune dei fabbricati, recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque condotti nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, **da materiali di scarto abbandonati anche da terzi e, in caso di scarico abusivo, denunciare all'autorità competente il fatto e provvedere a proprie spese allo smaltimento.**

A tale scopo, essi devono dotarli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Art. 52 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.

Per i rifiuti prodotti dai mercati è istituito apposito servizio di raccolta , con particolare attenzione alla differenziazione della frazione umida dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal servizio, prestando la massima cura nella differenziazione delle varie frazioni di rifiuto, evitando la dispersione degli stessi.

Gli imballaggi di carta e cartone devono essere preventivamente rotti e piegati e gli imballaggi di plastica schiacciati, in modo da diminuirne il volume.

Art. 53 Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 54 Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 55 Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 56 Aree provvisoriamente adibite a sosta per nomadi, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti che avranno cura di conferire i rifiuti, opportunamente differenziati.

Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza comunale.

In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 57 Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta rifiuti o di pulizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico di raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 58 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:

- ll) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
- mm) il diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- nn) l'espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- oo) la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;

pp) lo sgombero della neve.

Secondo criteri di opportunità, potranno eventualmente essere affidati, singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti od anche essere espletati direttamente dal personale comunale.

Art. 59 Sgombero della neve

In caso di nevicate si provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

qq) rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse.

rr) lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

ss) è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato; in caso di strade sprovviste di marciapiede tale obbligo si intende riferito al suolo stradale per la larghezza di un metro.

tt) ai proprietari degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dalle grondaie dei tetti che si protendano sulla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

TITOLO XIV Disposizioni finali

Art. 60 Divieti

- a) Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:
- a. abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
 - b. cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il Centro comunale di raccolta;
 - c. imbrattare il suolo e le acque pubbliche e/o private, o adibiti ad uso pubblico, con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
 - d. conferire i rifiuti pericolosi non attenendosi a quanto stabilito dal presente regolamento;
 - e. conferire i rifiuti mediante cassonetti ai soggetti privi di specifica autorizzazione.
- b) E' espressamente vietato ai concessionari delle raccolte il prelievo dei rifiuti all'interno delle aree private recintate e non direttamente accessibili da parte di chiunque per eventuali ispezioni. Le deroghe al presente divieto vengono autorizzate qualora sussistano valide giustificazioni e dietro richiesta del produttore con la quale lo stesso si impegna ad autorizzare il Comune ad effettuare eventuali sopralluoghi di verifica all'interno di detta proprietà.
- c) E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.
- d) Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:
- a. siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
 - b. siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
 - c. siano forniti al Comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

Art. 61 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, a cui provvede il Comune in regime di privativa, è istituita apposita tariffa in applicazione del titolo IV del D.Lgs. 22/97 e del DPR 158/99.

Il Comune disciplina l'applicazione della tariffa suddetta con apposito regolamento.

Art. 62 Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 22/97.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 63 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale, **quanto previsto dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, nonché dal Regolamento Locale d'Igiene e dalle ordinanze sindacali e comunali in materia.**

Art. 64 Controlli

Restano valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali; in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

Art. 65 Accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del Comune e di GE.S.IDR.A. S.p.A., il Corpo di Polizia Locale.

Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 66 Sanzioni

Chiunque, in violazione ai divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1 e 46, commi 1 e 2 del D.Lgs. 22/97, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (Euro 103,29) a lire unmilione duecentomila (Euro 619,75), oltre all'addebito dei costi di smaltimento degli stessi secondo le tariffe vigenti.

Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila (Euro 25,82) a lire trecentomila (Euro 154,94), oltre all'addebito dei costi di smaltimento degli stessi secondo le tariffe vigenti.

E' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto della raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L.R. 21/93.

E' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 alle violazioni delle norme previste nel presente regolamento.

Art. 67 Applicazione delle sanzioni amministrazioni – Pagamento in misura ridotta

Per tutte le violazioni alle norme del presente regolamento, come indicate all'articolo 66 comma 4) , è consentito il pagamento in misura ridotta, nel rispetto dei minimi edittali indicati per la violazione, entro sessanta giorni dalla contestazione/notificazione della violazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981.

Non è consentito il pagamento immediato della sanzione nelle mani dell'agente accertatore, ad eccezione delle violazioni commesse da cittadini stranieri non residenti in Italia. In tal caso l'agente accertatore rilascia apposita quietanza anche a margine del verbale di contestazione.

Art. 68 Diritto alla difesa - Ordinanza ingiunzione

Entro trenta giorni dalla contestazione/notificazione della violazione, il trasgressore/obbligato in solido ha facoltà di far pervenire all'Autorità comunale competente scritti difensivi, con eventuale richiesta di audizione, per meglio esercitare il proprio diritto alla difesa.

L'Autorità comunale competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, previo esame delle argomentazioni difensive e relativi allegati, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza ingiunzione motivata determina la somma dovuta per la violazione –con importo fra il minimo e il massimo edittale-, e ne ingiunge il pagamento, oltre alle spese eventualmente sostenute, all'autore della violazione e alle persone obbligate solidalmente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 689/1981.

Altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, con debita comunicazione all'organo accertatore o ufficio competente.

Se non avviene il pagamento in misura ridotta, ricevutone rapporto dall'organo accertatore – unitamente alla documentazione-, l'autorità comunale competente con ordinanza ingiunzione

motivata determina la somma dovuta per la violazione, con importo fra il minimo e il massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento, oltre alle spese eventualmente sostenute, all'autore della violazione e alle persone obbligate solidalmente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 689/1981.

La determinazione dell'importo della sanzione nell'ordinanza ingiunzione deve tenere in debito conto gli elementi valutativi di cui all'articolo 11 della legge 689/1981: la gravità della violazione, l'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità e le condizioni economiche dello stesso.

L'Autorità comunale competente ad applicare la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta motivata dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata a rate con le modalità previste dalla legge 689/1981.

Art. 69 Competenze ad adottare ed emettere l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione

Ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, l'adozione e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione riferita a violazioni delle norme del presente regolamento compete al Responsabile del Servizio competente per materia (attualmente Servizio Tributi) . In assenza del Responsabile del Servizio competente (attualmente Servizio Tributi) la competenza è assegnata al Segretario Comunale.

Art. 70 Termini per l'emissione delle ordinanze ingiunzione o di archiviazione

L'ordinanza ingiunzione di pagamento , in via generale, deve essere emessa entro dodici mesi dalla data di ricevimento del rapporto dell'organo accertatore.

In ogni caso l'ordinanza ingiunzione di pagamento deve essere emessa entro ventiquattro mesi dalla data di contestazione/notificazione della violazione. In caso contrario il verbale di accertamento della violazione è da ritenersi prescritto, non più esigibile e decade di diritto.

Qualora il trasgressore o un obbligato solidale faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro dodici mesi dalla data di spedizione o di deposito della richiesta.

Nel caso in cui venga richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di spedizione o di deposito della richiesta di audizione.

In caso di richiesta di audizione, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o di archiviazione deve essere emessa entro sei mesi dalla data della audizione.

La richiesta di acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o di pareri , sospende i termini di procedimento, ma non può comportare il superamento del limite di ventiquattro mesi previsto dal comma 2.

Art. 71 Opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Bergamo, competente per territorio. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente, con ordinanza inoppugnabile.

Allegato 1

Sono considerati rifiuti speciali assimilabili agli urbani tutti quei rifiuti provenienti dalle attività del commercio, industria, agricoltura, artigianato e servizi che, indipendentemente dalle quantità prodotte, per qualità rientrano nelle tipologie dei materiali di seguito riportate:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs.22/77;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata,;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- Rifiuti in metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

- Accessori per l'informatica;
- Residui qualificabili come rifiuti tossici e nocivi, se risultino (da apposita documentazione stabilita dal Comune in ottemperanza alle leggi vigenti) regolarmente destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo anziché allo smaltimento, quindi sottratti alla disciplina di cui al D.P.R. n. 915/82 in forza degli art. 1, comma 2, e 12, comma 4, del D.L. 6.05.94 n. 279.

Allegato 2

*zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in forma ridotta .
(solo raccolta frazione secca)*

Via Crema, 10
Via Crema, 12
Via Crema, 14
Azienda Agricola Pedrali Angelo – Via Crema, 14/e
Famiglia Colombelli – Via Crema, 14/f
Cascina Silvano – Via Crema, 16
Via Crema dal n. civico 19 al n. civico 21/b
Zona di Via Crema, 23
Azienda Agricola S. Stefano – Via Crema 18/a
Via Crema dal n. civico 18 al n. civico 18/b
Via Crema dal n. civico 20 al n. civico 24
Via Crema dal n. civico 35 al n. civico 37
Cascina S. Antonio – Via Crema, 22
Cascina Buona Speranza – Via Pradone, 17
Cascina Benicchio – Via Pradone, 4
Via Pradone, 13
Via Pradone 2/b e seguenti
Azienda Agricola Rastelli – Via Pradone, 11
Cascina Casiraghi
Via Canonici
Famiglia Gasparini – Via Scuole Capannelle, 6
Via Scuole Capannelle n. civico 1/3/4/5
Cascina Piovanelli Via Scuole Capannelle, 7
Famiglia Deretti – Via Scuole Capannelle, 9
Famiglia Campana – Via Canonici, 4
Cascina Fiocchi – Via Serio, 36
Famiglia Cremaschi Giuseppe – Via Basella, 5

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 -1^ COMMA - D. LGS.
267/2000**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.**

*La sottoscritta PESSINA Silvia, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, ai
sensi dell'art.49 – comma 1 – Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 – esprime il proprio parere*

FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Zanica lì 02 febbraio 2006

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PESSINA Silvia**

IL PRESIDENTE
Arch. ACETI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCIARRONE GIUSEPPE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 -1^ comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e' stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 28.02.2006 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 28.02.2006 al 15.03.2006.

Addi', 28.02.2006

IL MESSO COMUNALE
BIAZZO MICHELA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCIARRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare denunce di vizi, di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Addi', 11.03.2006

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCIARRONE GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi', _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SCIARRONE GIUSEPPE
